

STATUTO ASSOCIAZIONE "INSIEME A CAVINO - APS"

DEFINIZIONI E FINALITA'

ART. 1 L'associazione denominata "INSIEME A CAVINO- APS", costituita l'8 del mese di aprile dell'anno 2002 con verbale di Assemblea dei soci registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova in data 16 aprile 2002, ha sede legale nel Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) Via G. da Cavino, 23 Codice Fiscale 03727840286, ha durata illimitata, è un'associazione di promozione sociale, autonoma e pluralista, che si configura come sistema associativo che promuove cultura, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione a carattere democratico. Non persegue finalità di lucro.

ART. 2 L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

28

03/04/2002

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore).

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione propone di:

- promuovere servizi ricreativi e culturali nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;
- promuovere la programmazione e l'attuazione di iniziative, manifestazioni e attività ricreative, culturali, artistiche e sociali che contribuiscano alla formazione culturale;
- promuovere le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti;
- promuovere la socialità, la partecipazione e contribuire alla crescita civile dei propri soci, come dell'intera comunità;
- promuovere le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- promuovere attività sportive dilettantistiche;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle iniziative e servizi proposti, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

ART. 3 Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.



NOTES

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto e, nel caso di persona fisica, abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza etnica, politica e religiosa.

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo; il minore non può ricoprire cariche sociali.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir

meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

ART. 4 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio D'Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

ART. 5 E' compito del Consiglio d'Amministrazione ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 60 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. I suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro sessanta giorni. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART. 6 I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

13

OK
G. Ricci

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i bilanci preventivi e i rendiconti;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i Soci se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che abbiano provveduto al versamento della quota annuale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi

ART. 7 Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Di Amministrazione. al rispetto dello Statuto, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione e nei luoghi in cui vengono svolte le iniziative promosse dall'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8 La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale, l'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio D'Amministrazione, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote regresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio d'Amministrazione;
- espulsione o radiazione;

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 Il Consiglio D'Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:



NOTA

- l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualche modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE, RISORSE E AMMINISTRAZIONE

ART. 11 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- fondo comune.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote e i contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini sociali;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Vm

G. P. 2010

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
- i contributi privati;
- eredità, donazioni e legati;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART.12 L'esercizio sociale s'intende dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico – finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Eccezionalmente tale termine può essere prorogato fino a 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

ART. 13 La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato, di norma, entro il 30 gennaio dell'anno cui si riferisce.

ART. 14 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo comune. L'utilizzo del fondo comune è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività e servizi istituzionali previsti dal presente Statuto.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ART. 15 Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio D'Amministrazione tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima, o da inviare ad ogni socio.

ART. 16 L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 17 L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte del Consiglio d'Amministrazione o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 20 L'Assemblea generale dei Soci:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione dell'anno sociale successivo;

- elegge il Consiglio d'Amministrazione alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni dello stesso. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 21 Il Consiglio d'Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. E' composto da nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22 Il Consiglio d'Amministrazione, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23 Il Consiglio d'Amministrazione elegge al suo interno:

Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio; esercita la direzione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso terzi; può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione nei limiti delle presunte esigenze ordinarie e compatibilità economiche, ivi compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari e postali, depositi titoli ed ogni altra operazione assimilabile;

Il Segretario che redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24 Compiti del Consiglio d'Amministrazione sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare circa l'ammissione dei Soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere la modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 25 Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce di norma quattro volte l'anno, in un giorno prestabilito e senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che desiderano consultarlo.

Art. 26 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionato è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio d'Amministrazione decade.

Il Consiglio d'Amministrazione può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio D'Amministrazione possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), il diritto di voto è ammesso purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota,

2018/19
G. R. G.

È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 27 Il Consiglio dei Garanti è composto da 3 membri da nominarsi di volta in volta, uno ciascuno delle parti in controversia ed il terzo di comune accordo. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e sull'inosservanza delle deliberazioni.

Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 28 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio D'Amministrazione; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 29 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione;
- registro dei volontari; che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio d'Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

ART. 30 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

Art. 31 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve esser presa con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza dei medesimi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione

sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

G. S. 21/10/10

Bertogelli Simone

